



# CITTA' DI RAGUSA

***Ordinanza Sindacale numero 1951***

***Data di registrazione 13/11/2020***

**OGGETTO:** Misure prevenzione a seguito emergenza sanitaria da Covid per grandi e medie strutture di vendita. Determinazioni

**SETTORE 01 AFFARI GENERALI**

**Il Sindaco**

**VISTO** il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia del 24 ottobre 2020 n. 51:

**VISTO** il DPCM del 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, efficace dal 26 ottobre al 24 novembre 2020;

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**RICHIAMATO** integralmente Il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di gravità e da un rischio che individua le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus covid-19 per le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo “arancione” tra cui la Sicilia;

**PRESO ATTO** del costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale;

**CONSIDERATO** che sul territorio cittadino sono individuabili aree che di fatto favoriscono la presenza di un numero elevato di persone da rendere difficile il distanziamento sociale;

**DATO ATTO** che è emerso che presso le grandi e medie strutture di vendita, per il tramite della Polizia Locale, la presenza di un elevato numero di clienti non solo all'interno ma anche all'esterno delle strutture;

**CONSIDERATO** che appare necessario, oltre a richiamare le prescrizioni imposte dalle Linee Guida, adottate in subiecta materia, ed allegati al DPCM del 3 novembre 2020, ulteriori misure finalizzate a limitare la diffusione del virus;

**RITENUTO** che sussistano, per le ragioni su esposte, le condizioni correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

**VISTI:**

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773(TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D. Lgs.n. 267 del 2000-la Legge n. 125/2001;
- art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane";
- l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
- art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ordinanza contingibile ed urgente n. 48 del 19.10.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**ORDINA**

Che, a decorrere da domenica 15 novembre c.a. e fino al 03 dicembre 2020, per le grandi e medie strutture di vendita, quanto segue:

L'ingresso è consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca. E' obbligatorio igienizzare le mani.

Deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.

E' vietato sostare all'interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti.

Negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, l'ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

All'ingresso dell'esercizio commerciale deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno.

Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.

Prevedere anche all'esterno un percorso obbligato di accesso all'interno della struttura;

Allocare all'ingresso della struttura apposito personale a cui compete il rispetto delle predette misure.

## ORDINA ALTRESI'

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il mancato rispetto delle misure di contenimento, ivi incluso il presente atto, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da euro 400 a euro 3.000** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- b) nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**;
- c) In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si indica il Comune di Ragusa come Amministrazione competente, e si individua quale settore competente la Polizia Locale che è tenuta a notificare copia della presente ordinanza ai titolari e/o gestori delle grandi e medie strutture di vendita, insistenti su territorio comunale.**

Il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Ragusa
- Comando Polizia Municipale di Ragusa;
- Questura di Ragusa a cui compete la definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.
- A tutti gli organi di informazione, per tramite ufficio stampa, ai fini della massima divulgazione della presente ordinanza.

## Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento  
Pluchino Giannamaria

Sindaco  
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)